

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 8 febbraio 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO
DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 34-bis riservato alla Corte costituzionale

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 7 febbraio 1985, n. 12.

Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa . Pag. 983

TESTI AGGIORNATI DI LEGGI E DECRETI

Ministero di grazia e giustizia

Testo del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, coordinato con la legge di conversione 4 febbraio 1985, n. 10, recante disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radio-telesive Pag. 986

DECRETI MINISTERIALI

Ministero
del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 23 gennaio 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro « Spoleto C.S.T. - Cantiere di servizi teatrali s.c.r.l. », in Spoleto, e nomina del commissario liquidatore . Pag. 989

Ministero del tesoro

DECRETO 26 gennaio 1985.

Commissione onnicomprensiva da riconoscere, per l'anno 1985, sulle operazioni di credito all'esportazione di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, effettuate dal Mediocredito centrale Pag. 990

DECRETO 26 gennaio 1985.

Commissione onnicomprensiva da riconoscere, per l'anno 1985, sulle operazioni di credito all'esportazione di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, effettuate con raccolta sul mercato internazionale Pag. 990

DECRETO 28 gennaio 1985.

Aggiustamento della formula di calcolo del tasso d'interesse dei certificati di credito del Tesoro a cedola semestrale variabile, in relazione all'introduzione dei buoni ordinari del Tesoro, con durata espressa in giorni. Pag. 991

DECRETO 5 febbraio 1985.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni Pag. 991

DECRETO 5 febbraio 1985.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni Pag. 992

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

1983

DECRETO 8 marzo 1983, n. 1306.

Istituzione di un istituto professionale di Stato femminile in Roma, via dei Castani Pag. 992

DECRETO 8 marzo 1983, n. 1307.

Istituzione di un istituto professionale di Stato femminile in Roma, via Cassia Pag. 993

DECRETO 8 marzo 1983, n. 1308.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Milano, via Aldini Pag. 993

DECRETO 8 marzo 1983, n. 1309.

Istituzione di un convitto presso l'istituto professionale di Stato per l'industria e le attività marinare di Sciacca. Pag. 993

DECRETO 8 marzo 1983, n. 1310.

Istituzione di un istituto professionale di Stato femminile in Giarre Pag. 993

DECRETO 8 marzo 1983, n. 1311.

Istituzione di un istituto professionale di Stato alberghiero in Trivero Pag. 993

1984

DECRETO 11 ottobre 1984, n. 1006.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare una donazione Pag. 993

DECRETO 22 ottobre 1984, n. 1007.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato Pag. 993

DECRETO 22 ottobre 1984, n. 1008.

Riconoscimento della personalità giuridica del Comitato Gigi Ghirotti, in Roma Pag. 993

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici: Modificazioni allo statuto della « Fondazione per gli interventi sociali della Cassa di risparmio di Piacenza », in Piacenza Pag. 994

Ministero della sanità:

Revoche di registrazioni di presidi sanitari Pag. 994

Revoche di autorizzazioni concernenti la produzione e il commercio di presidi sanitari Pag. 994

Revoca del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale Epaplex, flaconcini uso orale g 15 Pag. 994

Ministero della pubblica istruzione: Autorizzazione all'istituto tecnico industriale statale « A. Volta » di Trieste ad accettare una donazione Pag. 994

Ministero del tesoro: Smarrimento di ricevuta di debito pubblico Pag. 994

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Avviso di rettifica relativo a « Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale ». (Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » n. 17 del 21 gennaio 1985) Pag. 994

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione: Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università « La Sapienza » di Roma Pag. 995

Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia: Avviso relativo all'approvazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a due posti per la seconda qualifica professionale (geometra) Pag. 995

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 7 febbraio 1985, n. 12.

Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per far fronte alla emergenza determinata dalla carenza di alloggi nelle aree ad alta tensione abitativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A

il seguente decreto:

Art. 1.

Sospensione e graduazione degli sfratti; proroga dei contratti per immobili ad uso non abitativo

1. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ad uso di abitazione è sospesa fino al 30 giugno 1985.

2. Dopo tale data l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso di abitazione, divenuti esecutivi, anche ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modifiche, dal 1° gennaio 1983 alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora eseguiti, sarà effettuata:

a) dal 1° luglio 1985, per i provvedimenti divenuti esecutivi fino al 30 giugno 1983;

b) dal 30 settembre 1985, per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° luglio 1983 ed il 31 dicembre 1983;

c) dal 30 novembre 1985, per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° gennaio 1984 e la data di entrata in vigore del presente decreto;

d) dal 31 gennaio 1986, per i provvedimenti divenuti esecutivi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2 non si applicano per i provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore, nonché per quelli emessi in una delle ipotesi previste dall'articolo 59, primo comma, numeri 1), limitatamente all'uso abitativo, 2), 6), 7) e 8) della legge 27 luglio 1978, n. 392, e dall'articolo 3, primo comma, numeri 2), 4) e 5), del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25.

4. Il termine del 31 dicembre 1984, indicato nel comma 4-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, relativo alla sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili e dei fondi rustici nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1985.

5. Nei confronti dei soggetti titolari di assegnazione di alloggi, in corso di costruzione o ultimati, di edilizia residenziale sovvenzionata ovvero agevolata, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio è sospesa fino all'effettiva consegna dell'alloggio e comunque non oltre il 30 giugno 1986, ferma restando la esclusione per morosità, salvo quanto stabilito dal successivo comma 7.

6. La disposizione di cui al precedente comma 5 si applica altresì agli acquirenti di alloggi di edilizia agevolata anche in base a contratti preliminari aventi data certa.

7. I soggetti di cui ai precedenti commi 5 e 6 decadono dal beneficio nel caso di morosità protratta per oltre tre mesi nel pagamento del canone e degli oneri accessori.

8. Le scadenze dei contratti di cui alla lettera a) dell'articolo 67, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono prorogate fino all'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di locazione degli immobili adibiti ad uso diverso dell'abitazione e, comunque, non oltre il 30 giugno 1985.

9. Per il periodo di proroga, nei contratti di locazione o sub-locazione di cui al precedente comma 8, il canone corrisposto dal conduttore, al netto degli oneri accessori, può essere aumentato, a richiesta del locatore, in misura non superiore al 25 per cento.

Art. 2.

Norme fiscali per l'edilizia abitativa

1. Fino al 31 dicembre 1985, i trasferimenti a titolo oneroso, effettuati nei confronti di persone fisiche da soggetti che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, di fabbricati o porzioni di fabbricato destinati ad uso di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, numero 408, e successive modificazioni, indipendentemente dalla data della loro costruzione, sono soggetti all'imposta di registro del due per cento ed alle imposte fisse ipotecarie e catastali, a condizione che l'immobile acquistato sia ubicato nel comune ove l'acquirente ha la propria residenza o, se diverso, in quello in cui svolge la propria attività e che nell'atto di acquisto il compratore dichiari, a pena di decadenza, di non possedere altro fabbricato o porzioni di fabbricato destinati ad abitazione nel comune ove è situato l'immobile acquistato, di volerlo adibire a propria abitazione e di non aver già usufruito delle agevolazioni previste dal presente comma. In caso di dichiarazione mendace sono dovute le imposte nella misura ordinaria nonché una soprattassa del trenta per cento delle imposte stesse. Le disposizioni del presente comma si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data.

2. Fino al 31 dicembre 1985, sono soggetti all'aliquota del due per cento dell'imposta sul valore aggiunto le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato destinati ad uso di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui

all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, indipendentemente dalla data della loro costruzione, effettuate, alle condizioni previste dal comma 1, da soggetti diversi dalle imprese costruttrici nei confronti di persone fisiche.

3. Sono soggette alla stessa aliquota del due per cento della imposta sul valore aggiunto le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato destinati ad uso di abitazione non di lusso, secondo i criteri di cui al citato articolo 13, costruiti anteriormente al 18 luglio 1949, effettuate, nei termini ed alle condizioni previste nel comma 1, da imprese costruttrici nei confronti di persone fisiche.

4. In caso di dichiarazione mendace l'ufficio del registro presso cui sono stati registrati gli atti di cessione di cui ai commi 2 e 3 deve recuperare nei confronti degli acquirenti una penalità pari alla differenza fra l'aliquota del diciotto per cento dell'imposta sul valore aggiunto e quella agevolata, aumentata del trenta per cento.

5. Per gli incrementi di valore conseguenti alle cessioni e ai trasferimenti effettuati ai sensi dei commi precedenti, l'imposta di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è ridotta al cinquanta per cento.

6. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 400 miliardi per l'anno finanziario 1985, si provvede, quanto a lire 300 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6862 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo restando corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata per il detto anno finanziario dalla legge 16 maggio 1984, n. 138, e, quanto a lire 100 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 del medesimo stato di previsione.

7. L'aumento previsto dall'articolo 8 della legge 22 aprile 1982, n. 168, ai fini della determinazione del reddito delle unità immobiliari destinate ad uso di abitazione ubicate nei comuni indicati nel medesimo articolo 8, è stabilito nella misura del 300 per cento.

8. Le disposizioni dell'articolo 8 della legge 22 aprile 1982, n. 168, come modificate dal precedente comma 7, si applicano, altresì, ai fini della determinazione del reddito delle unità immobiliari destinate ad uso di abitazione ubicate nei comuni di cui al successivo articolo 5.

9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 7 e 8 hanno effetto dal periodo d'imposta avente inizio dopo il 31 dicembre 1984.

Art. 3.

Immediato avvio del programma di edilizia residenziale pubblica 1986-87

1. Per far fronte alla situazione abitativa del Paese e per l'immediato avvio del programma di edilizia residenziale pubblica del biennio 1986-87, è previsto un finanziamento di 5.350 miliardi di lire, alla cui copertura si provvede mediante:

a) i proventi, i rientri e le altre entrate previste dall'articolo 13, lettere b) e c), della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativi al biennio 1986-87;

b) l'apporto dello Stato di 1.750 miliardi di lire, in ragione di 150 miliardi nel 1985, 750 miliardi nel 1986 e 850 miliardi nel 1987.

2. Tale finanziamento è destinato alla attuazione degli interventi previsti dai successivi commi da 6 a 11 e dal comma 9 dell'articolo 4.

3. A norma dell'art. 35, sesto comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, sono immediatamente utilizzabili, sino al limite di cui al precedente comma 1, i fondi giacenti sugli appositi conti correnti presso la sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti.

4. All'onere di cui al precedente comma 1, lettera b), si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Edilizia residenziale pubblica (rifiinanziamento legge n. 94 del 1982) ».

5. Sulla base degli indirizzi formulati dal CER, le regioni localizzano prioritariamente i programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata di cui al presente articolo nei comuni dove sussiste una particolare tensione abitativa. Al fine di assicurare la disponibilità delle aree si applica l'articolo 8, nono comma, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25.

6. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 1, primo comma, lettere a) e c), della legge 5 agosto 1978, n. 457, è autorizzata per il biennio 1986-87 l'assegnazione di lire 3.500 miliardi agli Istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi, nonché ai comuni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.

7. Per gli interventi di edilizia agevolata di cui all'articolo 1, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativi al biennio 1986-87 è autorizzato il limite di impegno di lire 125 miliardi per il 1986 e di lire 125 miliardi per il 1987 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, fermo restando che le quote di lire 125 miliardi e di lire 250 miliardi, relative rispettivamente ai predetti anni 1986 e 1987, gravano sullo stanziamento di cui al precedente comma 1, lettera b).

8. A valere sulle somme loro assegnate per il biennio 1986-87, le regioni accantoneranno prioritariamente i fondi occorrenti a fronteggiare i fabbisogni finanziari relativi alla realizzazione dei programmi in corso diversi dagli oneri riconosciuti, per il programma 1982-85, in applicazione dell'articolo 1, ottavo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94.

9. Per le finalità di cui all'articolo 2, decimo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, il CER ripartisce per il biennio 1986-87 la somma di lire 400 miliardi.

10. Per le finalità di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, è autorizzato l'apporto in favore della Cassa depositi e prestiti di lire 400 miliardi nel biennio 1986-87 in ragione di lire 150 miliardi nell'anno 1985 e di lire 250 miliardi nell'anno 1986.

11. Relativamente al programma del biennio 1986-87 l'aliquota di cui all'articolo 7, secondo comma, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, può essere elevata fino al 20 per cento dal CER su richiesta delle regioni, motivata con l'esistenza di particolare tensione abitativa.

12. Il comitato esecutivo del CER, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su istanza motivata può assegnare ai comuni, a carico dei fondi di cui al precedente comma 10 e fino a concorrenza di lire 150 miliardi, finanziamenti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a servizio dei piani di zona necessarie per rendere immediatamente utilizzabili interventi di edilizia residenziale pubblica già realizzati, a condizione che siano interamente impegnati i fondi a tal fine già assegnati al comune stesso. I predetti finanziamenti sono rimborsati dai comuni in dieci anni senza interessi a rate costanti.

Art. 4.

Finanziamento ai comuni per acquisto di abitazioni

1. I comuni possono acquistare unità immobiliari ultimate o ultimabili entro il 31 dicembre 1985 da assegnare ai soggetti di cui al comma 13 del presente articolo.

2. Gli alloggi di nuova costruzione devono avere le caratteristiche tipologiche previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457.

3. I comuni procedono prioritariamente all'acquisto di immobili di edilizia convenzionata ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e della legge 28 gennaio 1977, n. 10, salvo che sussista la possibilità di acquisto di altri immobili a migliori condizioni.

4. E' consentito anche l'acquisto di immobili di edilizia convenzionata-agevolata con subentro dell'ente pubblico nella agevolazione e con il vincolo dell'assegnazione temporanea degli alloggi prioritariamente ai soggetti di cui al comma 13 del presente articolo. In tal caso l'onere a carico dell'ente pubblico è ridotto al tasso minimo di cui all'articolo 20, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche e integrazioni.

5. Gli alloggi di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono assegnati con contratto di locazione alle condizioni previste nella convenzione; quelli di cui al successivo comma 7 sono assegnati con contratto di locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.

6. Il prezzo di acquisto degli alloggi di cui ai precedenti commi 3 e 4 non può essere superiore a quello definito in convenzione.

7. Il prezzo di acquisto degli altri alloggi non può superare il valore locativo calcolato con i criteri previsti dagli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, numero 392.

8. Per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1975 il prezzo di acquisto, come determinato dal precedente comma 7, può essere maggiorato in misura non superiore al venti per cento.

9. Agli acquisti di cui al precedente comma 1 è riservato l'importo massimo di lire 675 miliardi ivi compresi i fondi non impegnati delle disponibilità finanziarie attribuite in base agli articoli 7, primo comma, e 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, ed

all'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94. A valere sul predetto importo di lire 675 miliardi, una somma non superiore a lire 25 miliardi è destinata all'acquisto da parte dei comuni interessati di immobili di pertinenza degli enti soppressi, in corso di liquidazione in base alla legge 6 dicembre 1956, n. 1404, da lasciare in locazione agli attuali conduttori con contratto interamente disciplinato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392.

10. I comuni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comunicano al comitato esecutivo del CER la disponibilità di alloggi da acquistare, aventi le caratteristiche indicate nei commi precedenti. Nei successivi trenta giorni il comitato esecutivo del CER delibera la messa a disposizione dei fondi entro la disponibilità finanziaria di cui al precedente comma 9 e sulla base di criteri di ripartizione appositamente determinati.

11. Alla maggiore esigenza di contributo determinata dall'applicazione del precedente comma 4, si fa fronte mediante la disponibilità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n. 637.

12. Gli acquisti di immobili debbono essere effettuati entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di cui al precedente comma 10. Decorso inutilmente tale termine, le disponibilità finanziarie saranno recuperate ai fini del programma di cui all'articolo 3, commi da 5 a 11, del presente decreto.

13. Possono chiedere l'assegnazione temporanea delle unità immobiliari di cui al precedente comma 1 coloro nei cui confronti, alla data della domanda, sia stato eseguito o sia immediatamente eseguibile, senza tener conto della sospensione di cui al precedente articolo 1, un provvedimento di rilascio dell'immobile locato, purché il nucleo familiare sia in possesso del requisito di cui all'articolo 20, primo comma, lettera a), punto 3, della legge 5 agosto 1978, n. 457, come aggiornato dalla delibera CIPE del 12 giugno 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 20 luglio 1984, determinato ai sensi dell'articolo 2, quattordicesimo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, e risultante da dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114. Non si tiene conto del predetto requisito qualora il richiedente dimostri di avere in corso un procedimento di rilascio di una unità immobiliare di sua proprietà da destinare a propria abitazione.

14. I richiedenti debbono, inoltre, dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere la disponibilità di altra adeguata unità immobiliare nel comune di residenza ovvero nei comuni confinanti.

15. Ai fini della graduatoria occorre comunque dichiarare la proprietà di unità immobiliari diverse da quelle di cui al precedente comma 14.

16. In caso di dichiarazioni mendaci si applica l'articolo 495 del codice penale.

Art. 5.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni degli articoli 3, comma 12, e 4 del presente decreto si applicano nei comuni capoluogo di provincia individuati ai sensi degli articoli 2 e 13 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94.

2. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 1 e 7, del presente decreto si applicano nei comuni individuati ai sensi degli articoli 2 e 13 del decreto-legge sopracitato, nonché nei comuni di cui alle delibere adottate dal CIPE in data 22 febbraio 1980, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 6 marzo 1980, e 29 luglio 1982, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 14 agosto 1982.

3. Il CIPE sentite le regioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può procedere alla integrazione della delibera assunta in data 29 luglio 1982 sulla base dei seguenti criteri: rapporto tra numero degli sfratti esecutivi e famiglie residenti; collocazione all'interno di aree metropolitane; partecipazione del comune a concorsi intercomunali per l'edilizia economica e popolare.

4. I comuni di cui al precedente comma 1 possono procedere alla acquisizione di alloggi nei comuni vicini, anche se non confinanti.

Art. 6.

Salvaguardia degli atti e dei rapporti giuridici pregressi

1. Conservano efficacia gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 582, e del decreto-legge 1° dicembre 1984, n. 795, e restano fermi i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti.

2. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 31 gennaio 1985.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1985

PERTINI

CRAZI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NICOLAZZI, *Ministro dei lavori pubblici*

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*

VISENTINI, *Ministro delle finanze*

GORIA, *Ministro del tesoro*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1985
Atti di Governo, registro n. 54, foglio n. 19

TESTI AGGIORNATI DI LEGGI E DECRETI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807 (in « *Gazzetta Ufficiale* » n. 336 del 6 dicembre 1984) **coordinato con la legge di conversione 4 febbraio 1985, n. 10** (in « *Gazzetta Ufficiale* » n. 30 del 5 febbraio 1985), **recante disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive.**

Art. 1.

Disposizioni generali

1. La diffusione sonora e televisiva sull'intero territorio nazionale, via etere o via cavo o per mezzo di satelliti o con qualsiasi altro mezzo, ha carattere di preminente interesse generale ed è riservata allo Stato.

2. Nell'ordinare il sistema radiotelevisivo lo Stato si informa ai principi di libertà di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione per realizzare un sistema misto di emittenza pubblica e privata.

3. Il servizio pubblico radiotelevisivo su scala nazionale è esercitato dallo Stato mediante concessione ad una società per azioni a totale partecipazione pubblica di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 2461 del codice civile.

4. Fino alla data di entrata in vigore della legge generale sul sistema radiotelevisivo, il servizio pubblico nazionale è regolato dalle disposizioni contenute nella legge 14 aprile 1975, n. 103, che non siano abrogate dal presente decreto o risultino con questo incompatibili.

5. *La disciplina dell'attività di radiodiffusione sonora e televisiva dell'emittenza privata, nazionale e locale, le norme dirette ad evitare situazioni di oligopolio e ad assicurare la trasparenza degli assetti proprietari delle emittenti radiotelevisive private, nonché le norme volte a regolare la pubblicità nazionale e quella locale, sono dettate dalla legge generale sul sistema radiotelevisivo.*

Art. 2.

Piano di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione

1. L'attività di radiodiffusione sonora e televisiva dell'emittenza pubblica e privata si svolge sulla base del piano nazionale di assegnazione delle frequenze.

2. Il piano individua:

a) le frequenze necessarie ad assicurare la presenza del servizio pubblico su tutto il territorio nazionale ed il conseguimento degli obiettivi propri del servizio stesso;

b) i bacini di utenza idonei a consentire la presenza e l'economica gestione, entro i bacini stessi, di un numero di emittenti private tale da evitare situazione di monopolio ed oligopolio;

c) le frequenze utilizzabili dalle emittenti private per la radiodiffusione sonora e televisiva sull'intero territorio nazionale.

Art. 3.

Norme transitorie

1. Sino all'approvazione della legge generale sul sistema radiotelevisivo e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

è consentita la prosecuzione dell'attività delle singole emittenti radiotelevisive private con gli impianti di radiodiffusione già in funzione alla data del 1° ottobre 1984, fermo restando il divieto di determinare situazioni di incompatibilità con i pubblici servizi.

2. Ai fini di quanto previsto dal precedente comma 1 sono provvisoriamente consentiti, per ogni singola emittente, ponti radio tra i propri studi di emissione, i rispettivi trasmettitori e tra gli stessi ed i ripetitori con le caratteristiche tecniche in atto.

3. E' consentita la trasmissione ad opera di più emittenti dello stesso programma pre-registrato, indipendentemente dagli orari prescelti.

4. Le emittenti televisive devono riservare almeno il venticinque per cento del tempo dedicato alla trasmissione di film di lungo, medio e corto metraggio ai film di produzione nazionale o di Paesi membri della Comunità economica europea. Tale percentuale, salvo quanto disposto dalla legge generale sul sistema radiotelevisivo, sarà elevata al 40 per cento a partire dal 1° luglio 1986.

Art. 3-bis.

Pubblicità

1. La pubblicità diffusa dalle emittenti televisive private non può superare il 16 per cento del totale delle ore settimanali effettivamente dedicate alla trasmissione di programmi. La trasmissione di messaggi pubblicitari non può eccedere il 20 per cento di ciascuna ora di effettiva trasmissione.

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, contestualmente alla determinazione del limite massimo degli introiti pubblicitari di cui all'articolo 21 della legge 14 aprile 1975, n. 103, fissa per la concessionaria la quota percentuale massima di messaggi pubblicitari per ciascuna ora di effettiva trasmissione.

Art. 4.

Comunicazione degli attuali esercenti

1. I privati che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, esercitano impianti di radiodiffusione circolare hanno l'obbligo di inoltrare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, entro novanta giorni dalla data stessa, una comunicazione contenente i seguenti dati ed elementi:

- a) i dati relativi al titolare dell'impianto e le generalità del responsabile dei programmi;
- b) ubicazione degli impianti installati;
- c) indicazione delle zone servite;
- d) collegamenti di telecomunicazioni utilizzati con particolare riferimento al tipo di impianto ed alle caratteristiche tecniche;
- e) tipo di trasmettitore, frequenza utilizzata e relativa potenza;
- f) tipo dell'antenna utilizzata, diagramma di irradiazione, guadagno nella direzione di massima;
- g) nominativo di identificazione della stazione;
- g-bis) le ore di trasmissione dei programmi e loro variazioni.

2. La comunicazione di cui sopra integra la denuncia di detenzione prevista dall'articolo 403 del codice postale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, ed ha lo scopo di mettere

a disposizione degli organi preposti alla pianificazione elementi idonei per la definizione del piano di assegnazione delle frequenze di cui al precedente articolo 2 e per la determinazione dei bacini di utenza.

3. Nel caso in cui detta comunicazione non sia stata presentata nei termini o le emittenti diffondano trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse, gli impianti sono disattivati.

3-bis. La presentazione, nei termini, della comunicazione di cui al comma 1 rende non punibili le violazioni amministrative e penali, di cui all'articolo 195 del codice postale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

Presidente

1. Il presidente del consiglio di amministrazione della società concessionaria è nominato dal consiglio tra i suoi componenti ed ha la stessa durata.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale della società, presiede il consiglio di amministrazione al quale risponde, esercita la sorveglianza sull'andamento della gestione aziendale, sul raggiungimento degli scopi sociali e sull'attuazione degli indirizzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

3. L'articolo 10 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è abrogato.

Art. 6.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione della società per azioni concessionaria del servizio radiotelevisivo è composto di sedici membri nominati dalla Commissione parlamentare di cui all'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103. La nomina avviene con voto limitato ai tre quarti dei componenti da eleggere. Per l'elezione dei primi dodici componenti è necessaria la maggioranza assoluta dei membri della Commissione parlamentare. Il consiglio è completato con la nomina di coloro che, dopo i primi dodici, hanno ottenuto il maggior numero di voti. La nomina è validamente effettuata se tutti i componenti risultano eletti nella medesima votazione.

2. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

3. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria nomina il proprio presidente e, su proposta di quest'ultimo, tra i suoi componenti, uno o più vicepresidenti.

4. Il consiglio ha le seguenti attribuzioni:

a) approva la proposta di bilancio della società e le proiezioni economiche da trasmettere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

b) indica i criteri generali per la formazione dei piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento facendo riferimento alle prescrizioni dell'atto di concessione; su proposta del direttore generale definisce il preventivo annuale dei ricavi, approva il piano annuale di spesa ed il piano pluriennale degli investimenti e ne verifica l'attuazione;

c) formula direttive generali sui programmi e ne approva, su proposta del direttore generale, il piano annuale di massima; esamina la rispondenza dei programmi trasmessi alle proprie direttive; invia alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi una relazione annuale sui programmi trasmessi;

d) verifica l'imparzialità e la correttezza dell'informazione con riferimento agli indirizzi formulati dalla commissione parlamentare di cui all'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

e) detta le norme di principio per la gestione del personale fissando criteri oggettivi per l'assunzione dei dipendenti e dei giornalisti e per le collaborazioni di carattere continuativo. La delibera è resa pubblica e trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

f) indica le linee generali dell'assetto organizzativo e della politica contrattuale;

g) nomina, su proposta del direttore generale, i vice-direttori generali, i direttori delle reti e delle testate radiofoniche e televisive e i direttori di pari livello;

h) elabora gli indirizzi culturali ed editoriali della società, che affida per l'attuazione al direttore generale;

h-bis) può proporre all'assemblea degli azionisti la revoca del direttore generale, secondo le norme di cui all'articolo 2383 del codice civile.

5. L'articolo 8 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è abrogato.

Art. 7.

Collegio sindacale

1. Il controllo della gestione sociale è effettuato, a norma degli articoli 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale composto da cinque sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea dei soci a norma dell'articolo 2397 del codice civile.

2. Le incompatibilità previste dall'articolo 9 della legge 14 aprile 1975, n. 103, per i consiglieri di amministrazione valgono anche per i componenti del collegio sindacale.

3. I sindaci svolgono le funzioni stabilite dalla legge.

4. L'articolo 23 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è abrogato.

Art. 8.

Direttore generale

1. Il direttore generale è nominato dall'assemblea dei soci della società per azioni concessionaria.

2. Il direttore generale risponde, ai sensi dell'articolo 2396 del codice civile, della gestione aziendale ed è responsabile dello svolgimento del servizio radiotelevisivo, della migliore utilizzazione delle risorse e del personale in termini di funzionalità, efficienza ed economicità, nel quadro degli indirizzi dettati dalla commissione parlamentare di cui all'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e secondo le direttive fornite dal consiglio di amministrazione; assicura altresì il pluralismo della programmazione.

3. A tal fine sovrintende alla organizzazione ed alla attività dell'azienda; propone al consiglio di amministrazione la nomina dei dirigenti di cui al precedente articolo 6, comma 4, lettera g), e nomina gli altri diri-

genti, ferme restando le norme dei contratti nazionali di categoria; partecipa senza voto deliberativo alle riunioni del consiglio di amministrazione.

4. L'articolo 11 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è abrogato.

Art. 9.

Organizzazione della società concessionaria

1. La società concessionaria pone in essere l'organizzazione interna più idonea al conseguimento dei propri obiettivi istituzionali anche attraverso un'articolazione in reti e testate.

2. La società concessionaria è impegnata ad operare affinché: siano garantite la completezza e l'imparzialità dell'informazione e il rispetto della pluralità delle opinioni politiche, sociali e culturali; sia promosso, anche attraverso il decentramento, un efficace rapporto con le diverse realtà socio-culturali della comunità nazionale; sia valorizzata la professionalità di quanti, a qualsiasi titolo, operano nel servizio pubblico radiotelevisivo.

3. Le attività commerciali, editoriali, audiovisive, discografiche e simili, comunque connesse all'oggetto sociale della società, sono effettuate direttamente o attraverso società collegate.

4. L'articolo 13 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è abrogato.

Art. 9-bis.

Divieto di propaganda elettorale

Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni è fatto divieto anche alle emittenti radiotelevisive private di diffondere propaganda elettorale.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

AVVERTENZA

Il testo coordinato è stato redatto ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

NOTE

Nota all'art. 3-bis:

— Testo dell'art. 21 della legge n. 103/1975:

«Art. 21. — La pubblicità è ammessa nel servizio radiotelevisivo come fonte di proventi accessoria. Essa è soggetta ai limiti derivanti dagli indirizzi generali relativi ai messaggi pubblicitari stabiliti dalla Commissione parlamentare ai sensi dell'articolo 4 e dalle esigenze di tutela degli altri settori dell'informazione e delle comunicazioni di massa.

La durata complessiva dei programmi pubblicitari non può superare il 5 per cento della durata delle trasmissioni sia televisive sia radiofoniche.

Entro il mese di luglio di ogni anno, la Commissione parlamentare, sentita la commissione paritetica, istituita presso la Presidenza del Consiglio, servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 ottobre 1967, stabilisce il limite massimo degli introiti pubblicitari radiotelevisivi della concessionaria per l'anno successivo. A tal fine considera i ricavi pubblicitari derivanti dalla pubblicità nazionale sulla stampa e in radiotelevisione relativi all'anno precedente e all'andamento dell'anno in corso.

Le variazioni percentuali relative a tale andamento costituiscono la base per definire il limite massimo degli introiti pubblicitari radiotelevisivi per l'anno successivo, in modo da garantire un equilibrato sviluppo dei due mezzi.

Nota all'art. 4, comma 2:

— Testo dell'art. 403 del codice postale:

« Art. 403 (*Detenzione abusiva di apparecchi radiotrasmettenti*). — Chiunque detenga apparecchi radiotrasmettenti senza averne fatta preventiva denuncia all'autorità locale di pubblica sicurezza e all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, e punito con l'ammenda da L. 5.000 a L. 100.000.

L'obbligo della denuncia non incombe sui titolari di concessioni rilasciate ai sensi del presente decreto ».

Nota all'art. 4, comma 3-bis:

— Testo dell'art. 195 del codice postale:

« Art. 195 (*Impianto od esercizio di telecomunicazioni senza concessione o autorizzazione - Sanzioni*). — Chiunque installa, stabilisce od esercita un impianto di telecomunicazioni senza aver prima ottenuto la relativa concessione, o l'autorizzazione di cui al secondo comma dell'articolo 184, è punito, salvo che il fatto costituisca reato punibile con pena più grave:

1) con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000 se il fatto non si riferisce ad impianti radioelettrici;

2) con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da L. 200.000 a L. 2.000.000 se il fatto riguarda impianti radioelettrici o televisivi via cavo.

Le stesse sanzioni si applicano nei confronti di chiunque installa od esercita un impianto ripetitore via etere di programmi sonori e televisivi esteri o nazionali senza avere la prescritta autorizzazione.

Il contravventore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari al doppio dei canoni previsti per ciascuno dei collegamenti abusivamente realizzati per il periodo di esercizio abusivo accertato, e comunque per un periodo non inferiore ad un trimestre.

Non si tiene conto, nella determinazione del canone, delle agevolazioni previste a favore di determinate categorie di utenti.

Indipendentemente dall'azione penale, l'amministrazione può provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare o rimuovere l'impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare gli apparecchi ».

Nota all'art. 6:

— Testo dell'art. 1 della legge n. 103/1975:

« Art. 1. — La diffusione circolare di programmi radiofonici via etere o, su scala nazionale, via filo e di programmi televisivi via etere, o, su scala nazionale, via cavo e con qualsiasi altro mezzo costituisce, ai sensi dell'articolo 43 della Costituzione, un servizio pubblico essenziale ed a carattere di preminente interesse generale, in quanto volta ad ampliare la partecipazione dei cittadini e concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese in conformità ai principi sanciti dalla Costituzione. Il servizio è pertanto riservato allo Stato.

L'indipendenza, l'obiettività e l'apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali, nel rispetto delle libertà garantite dalla Costituzione, sono principi fondamentali della disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo.

Ai fini dell'attuazione delle finalità di cui al primo comma e dei principi, di cui al secondo comma, la determinazione dell'indirizzo generale e l'esercizio della vigilanza dei servizi radiotelevisivi competono alla Commissione prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428. Sono soppressi gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, e la legge 23 agosto 1949, n. 681.

Detta Commissione assume la denominazione di Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Essa è composta di quaranta membri designati pariteticamente dai Presidenti delle due Camere del Parlamento, tra i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari.

La Commissione elabora un proprio regolamento interno che sarà emanato di concerto dai Presidenti delle due Camere del Parlamento sentiti i rispettivi uffici di presidenza. Detto regolamento stabilisce le modalità per il funzionamento della

Commissione stessa e la sua articolazione in sottocommissioni per l'adempimento dei poteri di cui al presente articolo. Una di dette sottocommissioni permanenti è competente per l'esame delle richieste di accesso, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 6 ».

Nota all'art. 7:

— Testo dell'art. 9 della legge n. 103/1975:

« Art. 9. — La carica di componente del consiglio di amministrazione è incompatibile con l'appartenenza al Parlamento, ai consigli regionali e con la titolarità di rapporti di interesse o di lavoro con imprese o società, pubbliche o private, interessate all'esercizio della radio e della televisione e concorrenti della concessionaria ».

Nota all'art. 8, comma 2:

— Per il testo dell'art. 1 della legge n. 103/1975 v. la nota all'art. 6.

(668)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 gennaio 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro « Spoleto C.S.T. - Cantiere di servizi teatrali s.c.r.l. », in Spoleto, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria eseguita dalla Lega nazionale delle cooperative e mutue nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro « Spoleto C.S.T. - Cantiere di servizi teatrali s.c.r.l. », con sede in Spoleto (Perugia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro « Spoleto C.S.T. - Cantiere di servizi teatrali s.c.r.l. », con sede in Spoleto (Perugia), costituita per rogito notaio dottor Carlo Angelini - Rota in data 6 ottobre 1982 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Pierluigi Zenobi, nato a Spoleto il 1° giugno 1939, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1985

p. Il Ministro: LECCISI

(665)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 26 gennaio 1985.

Commissione onnicomprensiva da riconoscere, per l'anno 1985, sulle operazioni di credito all'esportazione di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, effettuate dal Mediocredito centrale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale;

Visto in particolare, l'art. 18, il quale dispone al quarto comma che le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di cui al primo comma dello stesso articolo sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenendo conto anche della durata delle operazioni, delle valute nelle quali sono espresse le transazioni e della variabilità del costo della provvista;

Visto il successivo art. 24 della predetta legge n. 227, il quale nel testo modificato dal decreto-legge 26 maggio 1976, n. 224, convertito nella legge 27 luglio 1978, n. 393, prevede che il Mediocredito centrale può accordare agevolazioni su operazioni all'esportazione agli operatori nazionali che ottengono finanziamenti allo estero, agli acquirenti e committenti esteri di beni e servizi, ecc., nonché a favore di istituti e banche nazionali ed estere che operino con raccolta di mezzi sul mercato internazionale;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1978, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 128, e sue successive modificazioni e integrazioni, con il quale si è provveduto a determinare le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale, limitatamente alle operazioni realizzate dagli istituti di credito con raccolta di mezzi finanziari in lire effettuata sul mercato interno;

Visto il proprio decreto in data 2 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre successivo, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 221, e sue successive modificazioni e integrazioni recante la determinazione delle condizioni, delle modalità e dei tempi dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta di mezzi finanziari sui mercati esteri;

Visto il proprio decreto 28 settembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1981, registro n. 27 Tesoro, foglio n. 296, con il quale si è provveduto a determinare, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni e integrazioni, le condizioni e modalità per la concessione dello intervento agevolato a carico del fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, sui crediti finanziari che il Mediocredito centrale è autorizzato a concedere da solo o in consorzio con istituti e banche nazionali ed estere, previsti all'art. 22 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto il quale determina le misure delle commissioni onnicomprensive da riconoscere al Mediocredito centrale per l'anno 1981 e stabilisce che la variazione o la conferma delle com-

missioni onnicomprensive sarà stabilita con provvedimento del Ministero del tesoro e resa nota mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 febbraio 1982;

Visto il proprio decreto, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1982, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 242, con il quale sono state stabilite le misure delle commissioni onnicomprensive per le operazioni effettuate dal Mediocredito centrale per l'anno 1982;

Ritenuto opportuno di ridurre e di unificare tali commissioni e ciò in relazione alla peculiare natura delle operazioni agevolate e tenuto conto delle commissioni in atto riconosciute agli intermediari creditizi nazionali per operazioni di prestiti in valuta;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere al Mediocredito centrale per l'anno 1985 per i finanziamenti effettuati mediante provvista attinta sul mercato finanziario interno ed estero ovvero con mezzi propri non potrà essere superiore allo 0,40% annuo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1985
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 205

(696)

DECRETO 26 gennaio 1985.

Commissione onnicomprensiva da riconoscere, per l'anno 1985, sulle operazioni di credito all'esportazione di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, effettuate con raccolta sul mercato internazionale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto, in particolare, l'art. 18, quarto comma, della stessa legge il quale dispone che le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni predette sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il successivo art. 24 della ripetuta legge n. 227, il quale, nel testo modificato dal decreto-legge 26 maggio 1978, n. 224, convertito nella legge 27 luglio 1978, n. 393, prevede che il Mediocredito centrale può accordare agevolazioni su operazioni all'esportazione agli operatori nazionali che ottengono finanziamenti all'estero, agli acquirenti e committenti esteri di beni, servizi, ecc., nonché a favore di istituti e banche nazionali ed estere che operino con raccolta di mezzi sul mercato internazionale;

Visto il proprio decreto del 2 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1978, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 221, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 16 gennaio 1979, con il quale si è provveduto a disciplinare l'intervento del Mediocredito centrale sulle cennate operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta di mezzi finanziari sui mercati esteri;

Visti in particolare, gli articoli 3 e 9 del citato decreto, i quali stabiliscono i criteri per la determinazione delle commissioni onnicomprensive da riconoscere agli istituti finanziatori;

Visto il proprio decreto 20 agosto 1981, in virtù del quale il Mediocredito centrale è autorizzato a corrispondere una commissione aggiuntiva *una tantum*, limitatamente alle operazioni effettuate con raccolta di mezzi finanziari sui mercati esteri nelle seguenti valute: franco svizzero, marco tedesco, yen giapponese;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1983 con il quale, ad integrazione di quanto previsto dal citato decreto 2 dicembre 1978, sono state fissate le commissioni di intermediazione per le operazioni di smobilizzo sull'estero di titoli di credito derivanti da crediti finanziari concessi da intermediari creditizi nazionali;

Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 27 gennaio 1984) con il quale sono state determinate le commissioni onnicomprensive da riconoscere agli istituti finanziatori per l'anno 1984;

Sentita la Banca d'Italia;

Ritenuto opportuno ridurre congruamente la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari creditizi per gli oneri connessi alla loro attività e ciò in relazione alla peculiare natura delle operazioni agevolate e tenuto conto delle commissioni in atto riconosciute agli intermediari creditizi nazionali per operazioni di prestiti in valuta;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per l'anno 1985 per tutte le operazioni effettuate con provvista in qualsiasi valuta estera, ivi comprese quelle perfezionate mediante smobilizzo sull'estero di titoli di credito rilasciati dai beneficiari della dilazione di pagamento o derivanti da crediti finanziari concessi da intermediari creditizi nazionali, sarà determinata di volta in volta sulla base delle condizioni di mercato, della natura dell'operazione e relativo rischio, e, in ogni caso, non potrà essere superiore allo 0,80% annuo.

Per tutte le operazioni di smobilizzo sull'estero di titoli di credito *pro-soluto* è corrisposta la commissione *una tantum* nella misura non superiore allo 0,40%.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1985
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 206

(695)

DECRETO 28 gennaio 1985.

Aggiustamento della formula di calcolo del tasso d'interesse dei certificati di credito del Tesoro a cedola semestrale variabile, in relazione all'introduzione dei buoni ordinari del Tesoro, con durata espressa in giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), e successive modificazioni, con cui si è autorizzato il Ministro del tesoro ad effettuare operazioni di indebitamento, fra l'altro, mediante la emissione di certificati di credito del Tesoro, con cedola d'interesse anche variabile;

Visti i propri decreti con cui si è sinora provveduto, in forza della disposizione legislativa sopra cennata, ad emettere certificati di credito del Tesoro a tasso d'interesse variabile pagabile in rate semestrali posticipate, ed, in particolare, l'art. 2 dei provvedimenti medesimi, con cui, tra l'altro, si è stabilito che i tassi d'interesse relativi alle cedole successive alla prima vengano determinati sulla base della media aritmetica dei tassi semestrali di rendimento dei BOT di scadenza a sei mesi, relativi alle aste tenutesi nei due mesi indicati nei provvedimenti stessi;

Visto il decreto ministeriale del 29 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1985, recante l'autorizzazione all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno finanziario 1985, ed, in particolare, l'art. 3, ove si dispone che la durata dei buoni medesimi può essere espressa in giorni anziché in mesi;

Ritenuta la necessità di modificare il sistema di calcolo del tasso d'interesse dei certificati di credito del Tesoro a cedola semestrale attualmente in circolazione, onde tener conto dell'effettiva durata dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Il quarto comma dell'art. 2 dei decreti recanti l'emissione dei certificati di credito del Tesoro a tasso d'interesse variabile pagabile semestralmente, emessi fino al mese di dicembre 1984 ed attualmente in circolazione, è da intendersi così riformulato:

« Il tasso semestrale di rendimento è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) ed il prezzo d'asta dei BOT semestrali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra 182,5 ed il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT emessi ».

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1985
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 207

(669)

DECRETO 5 febbraio 1985.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1985, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il 14 febbraio 1985 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni con scadenza il 14 agosto 1985 fino al limite massimo in valore nominale di lire 500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 93,90 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1985.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 16, 17, 18 e 19 del decreto 29 dicembre 1984 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera a) dell'art. 17 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 16, rimaste aggiudicatarie, maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 8 febbraio 1985 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 7 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1985
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 172

(697)

DECRETO 5 febbraio 1985.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1985, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il 14 febbraio 1985 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 14 febbraio 1986 fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 88,15 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1986.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 15 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 12 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto dell'emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 8 febbraio 1985 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 7 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1985
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 173

(698)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
IN SUNTO

DECRETO 8 marzo 1983, n. 1306.

Istituzione di un istituto professionale di Stato femminile in Roma, via dei Castani.

N. 1306. Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene istituito in Roma, via dei Castani, a decorrere dall'anno scolastico 1982-83, un istituto professionale di Stato femminile (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1985
Registro n. 3 Istruzione, foglio n. 381

DECRETO 8 marzo 1983, n. 1307.

Istituzione di un istituto professionale di Stato femminile in Roma, via Cassia.

N. 1307. Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene istituito in Roma, via Cassia, a decorrere dall'anno scolastico 1982-83, un istituto professionale di Stato femminile (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1985
Registro n. 3 Istruzione, foglio n. 373

DECRETO 8 marzo 1983, n. 1308.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Milano, via Aldini.

N. 1308. Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene istituito in Milano, via Aldini, a decorrere dall'anno scolastico 1980-81, un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1985
Registro n. 3 Istruzione, foglio n. 382

DECRETO 8 marzo 1983, n. 1309.

Istituzione di un convitto presso l'istituto professionale di Stato per l'industria e le attività marinare di Sciacca.

N. 1309. Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene istituito un convitto presso l'istituto professionale di Stato per l'industria e le attività marinare di Sciacca (Agrigento) a decorrere dall'anno scolastico 1982-83, e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1985
Registro n. 3 Istruzione, foglio n. 385

DECRETO 8 marzo 1983, n. 1310.

Istituzione di un istituto professionale di Stato femminile in Giarre.

N. 1310. Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene istituito in Giarre (Catania), a decorrere dall'anno scolastico 1980-81, un istituto professionale di Stato femminile (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1985
Registro n. 3 Istruzione, foglio n. 384

DECRETO 8 marzo 1983, n. 1311.

Istituzione di un istituto professionale di Stato alberghiero in Trivero.

N. 1311. Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del turismo e dello spettacolo, viene istituito in Trivero (Vercelli), a decorrere dall'anno scolastico 1980-81, un istituto professionale di Stato alberghiero (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1985
Registro n. 3 Istruzione, foglio n. 383

DECRETO 11 ottobre 1984, n. 1006.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare una donazione.

N. 1006. Decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1984, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare la donazione, consistente nella quota di 2/6 di terreni siti nel comune di Cilavegna (Pavia), distinti nel nuovo catasto terreni alle partite 3784 e 2671, valore dichiarato con perizia di parte lire 60.000.000 elevato dall'ufficio tecnico erariale di Pavia a L. 68.000.000 (quota 2/6 = L. 22.666.666), disposta dalla sig.ra Montanari Rita con atto in data 19 novembre 1981, n. 5576/902 di repertorio, a rogito dott. Ulderico Brambilla, notaio in Milano, registrato a Milano in data 23 settembre 1981 al n. 23539.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1985
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 179

DECRETO 22 ottobre 1984, n. 1007.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.

N. 1007. Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1984, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente nella somma di L. 35.000.000 con possibilità di aumentare o diminuire tale importo in funzione del successivo realizzo delle attività da parte degli esecutori testamentari, disposto dalla sig.ra Gentili Andreina ved. Pagnani, con testamento olografo 1° aprile 1981 pubblicato in data 3 dicembre 1981, n. 12044/2772 di repertorio, a rogito dott. Giuseppe Ottolenghi, notaio in Roma, registrato a Roma in data 21 dicembre 1981, al numero 48308/I.A.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1985
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 180

DECRETO 22 ottobre 1984, n. 1008.

Riconoscimento della personalità giuridica del Comitato Gigi Ghirelli, in Roma.

N. 1008. Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto del Comitato Gigi Ghirelli, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1985
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 232

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Modificazioni allo statuto della « Fondazione per gli interventi sociali della Cassa di risparmio di Piacenza », in Piacenza.

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1984, registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1985, registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 9, sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici sono state approvate le modificazioni allo statuto della « Fondazione per gli interventi sociali della Cassa di risparmio di Piacenza », in Piacenza, deliberate dal consiglio di amministrazione dell'ente in data 26 marzo 1983 di cui all'estratto della delibera stessa, verbale n. 2 con autentica notarile del 18 aprile 1983, rep. n. 48262.

(653)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di registrazioni di presidi sanitari

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1985 è stata revocata la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 27 marzo 1984 all'impresa Italcimica S.r.l., in Torre del Greco (Napoli), del presidio sanitario denominato Dimetoval 38, già registrato al n. 5838.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1985 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 5 novembre 1982 all'impresa Agricolo S.r.l., in Bologna, del presidio sanitario denominato Molinate Agrico già registrato al n. 5034.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1985 è stata revocata la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 12 settembre 1981 all'impresa Roussel Hoechst Agrovit S.p.a., in Milano, piazzale S. Turri, 5, del presidio sanitario denominato Molinate Hi granulare, già registrato al n. 4430.

(575)

Revoche di autorizzazioni concernenti la produzione e il commercio di presidi sanitari

Con decreto 15 gennaio 1985 è stata revocata l'autorizzazione concernente la produzione e il commercio del presidio sanitario denominato Gleson 70, concessa all'impresa Visplant-Chimiren S.r.l., in Castelmaggiore (Bologna), via Frabaccia, 12, con decreto ministeriale 23 febbraio 1984, n. 5776.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1985 è stata revocata l'autorizzazione concernente la produzione e il commercio del presidio sanitario denominato Kolflor diserbante concessa all'impresa Kollant industrie chimiche S.p.a., in Padova, via Euganea, 52, con decreto ministeriale 3 agosto 1982, n. 4882.

(545-576)

Revoca del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale Epaplex, flaconcini uso orale g 15.

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1985 è stato revocato il decreto ministeriale 29 settembre 1984, n. 109/S, relativo alla sospensione dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale Epaplex flaconcini uso orale g 15, registrata a nome della Aandersen Farmaceutisk Institut, con sede in viale delle Milizie, 12/14, Roma. Pertanto la richiamata specialità medicinale può nuovamente essere preparata e venduta nella composizione autorizzata con decreto ministeriale 19 luglio 1984.

(590)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto tecnico industriale statale « A. Volta » di Trieste ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Trieste 10 settembre 1984, n. 1-14/4/1350 div. II, l'istituto tecnico industriale statale « A. Volta » di Trieste è stato autorizzato ad accettare la donazione della somma di L. 1.000.000, vincolata all'acquisto di un B.T.N. 12%, allo scopo di costituire il patrimonio di una borsa di studio annuale da intitolarsi al nome di « Maria Terrano », madre della donante, la cui rendita dovrà essere assegnata ad uno studente del triennio meritevole per profitto e di modeste condizioni economiche, come disposto dalla prof.ssa Alfonsa Terrano con atto sotto la forma di scrittura privata del 15 dicembre 1983.

(652)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª pubblicazione)

Elenco n. 13

E' stato denunciato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 29 mod. 241 DP. — Data: 15 luglio 1980. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Ragusa. — Intestazione: Fiorilla Gioacchino, nato a S. Croce Camerina il 21 marzo 1924. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 20.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(379)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica relativo a « Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale ». (Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » n. 17 del 21 gennaio 1985).

Nel comunicato riguardante il decreto ministeriale 26 novembre 1984, relativo alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ingegnere C. Olivetti & C., con sede in Ivrea e stabilimenti di Ivrea e Scarmagno, pubblicati alla pagina 432 della *Gazzetta Ufficiale* va apportata la seguente rettifica: ove è scritto: « è prolungata al 21 ottobre 1984 », leggesi: « è prolungata al 20 gennaio 1985 ».

(672)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università «La Sapienza» di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di terapia medica sistematica posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di terapia medica sistematica - Policlinico Umberto I - Roma, alle ore 9 del novantacinquesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso. La seconda e terza prova si svolgeranno rispettivamente il novantaseiesimo e novantasettesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per 1 posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di prima clinica chirurgica per le esigenze della prima cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica posti 3

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso la prima cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica - Istituto di prima clinica chirurgica - Policlinico Umberto I - Viale del

Policlinico - Roma, alle ore 9 del novantacinquesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La seconda e terza prova si svolgeranno rispettivamente il novantaseiesimo e novantasettesimo giorno non festivo successivamente a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica otorinolaringoiatrica (per le esigenze della seconda cattedra) posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le prove d'esame si svolgeranno presso la seconda cattedra di clinica otorinolaringoiatrica, facoltà di medicina e chirurgia - Policlinico Umberto I - Roma, alle ore 9 del sessantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso. La seconda e terza prova si svolgeranno rispettivamente il sessantunesimo e sessantaduesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

(682)

ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA ED IRPINIA.

Avviso relativo all'approvazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a due posti per la seconda qualifica professionale (geometra).

Con deliberazione n. 5185 del 15 gennaio 1985 del commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia, in Bari, è stata approvata la graduatoria generale del concorso in epigrafe citato.

(619)

ERNESTO LUPO, direttore

DINO EGIDIO MARTINA, redattore
FRANCESCO NOCITA, vice redattore

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10-00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo. La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985
ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		L.	L.
I	Abbonamento ai soli <i>fascicoli ordinari</i> , compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	86.000	
	semestrale	48.000	
II	Abbonamento ai <i>fascicoli ordinari</i> , compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i <i>supplementi ordinari</i> con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	119.000	
	semestrale	66.000	
III	Abbonamento ai <i>fascicoli ordinari</i> , compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i <i>supplementi ordinari</i> relativi ai concorsi:		
	annuale	114.000	
	semestrale	63.000	
IV	Abbonamento ai <i>fascicoli ordinari</i> , compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i <i>supplementi ordinari</i> relativi alle specialità medicinali:		
	annuale	101.000	
	semestrale	56.000	
V	Abbonamento completo ai <i>fascicoli ordinari</i> , agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a tutti i tipi dei <i>supplementi ordinari</i> :		
	annuale	196.000	
	semestrale	110.000	
VI	Abbonamento annuale ai soli <i>supplementi ordinari</i> relativi alle <i>leggi di bilancio</i> e ai <i>rendiconti dello Stato</i>	36.000	
VII	Abbonamento annuale ai <i>supplementi ordinari</i> , esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	33.000	
	Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	500	
	<i>Supplementi ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	500	
	<i>Supplementi straordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	500	

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita	
		Italia	Estero
<i>Invio giornaliero</i>	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
<i>Invio settimanale</i>	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo L. 700, per l'Africa L. 1.600, per le Americhe L. 2.000, per l'Asia L. 1.600, per l'Oceania L. 3.400.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 77.000
Abbonamento semestrale	L. 42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227